

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE (PERIODO MARZO - GIUGNO 2020) CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio 2020, n. 26;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, in L. n.13 del 5/3/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto legge del 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

Visto il D.L. 31/8/2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/10/2013 n. 124, art. 6 comma 5 “Fondo per la morosità incolpevole”. Riparto e assegnazione della quota regionale 2019 (€ 1.681.597,99=) a favore di alcuni Comuni liguri.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 15.05.2020 di riparto e assegnazione ai Comuni della quota regionale 2019 del “Fondo morosità incolpevole” istituito ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013 n. 124- per complessivi Euro 1.681.597,99);

Atteso che la predetta delibera, in relazione all'impiego delle risorse del fondo morosità incolpevole consente ai comuni interessati l'utilizzo delle quote ripartite anche per l'indizione di un bando per il sostegno alla locazione (di cui alla legge n. 431 del 09/12/1998 e ss. mm.) in relazione alla fase emergenziale in atto;

Preso atto che la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del contagio da infezione Covid 19 ha prodotto rilevanti danni economici che si sono tradotti in una pesante riduzione del reddito per tanti nuclei familiari;

Il Comune di Bordighera con il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi una tantum per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa, regolarmente registrato, non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Bordighera, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a:

- alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale;
- alloggi di proprietà comunale concessi in uso per finalità sociali;
- relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 8.400,00 annui (pari ad un affitto mensile di € 700,00)

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea deve essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione
- residenza anagrafica nel Comune di Bordighera;
- titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- **NON** avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio anche temporanea. L'alloggio è considerato inadeguato quando ricorre la situazione di sovraffollamento ai sensi della normativa vigente (scheda 2 allegata alla DGR 613 del 25/7/2018).

Il requisito di **NON** avere la titolarità **NON** si applica quando i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e rientrino in una delle seguenti fattispecie: a) essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell'alloggio familiare, b) essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità dell'alloggio.

- avere un reddito complessivo familiare pari o inferiore a € 30.000,00 lordi per l'anno 2019 e una riduzione superiore al 25% del reddito complessivo (come da fatturato o corrispettivo o riduzione stipendio o perdita di lavoro, etc..) del nucleo familiare per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo marzo – giugno 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita quindi sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc), sia a redditi da lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi

professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo).

- non possedere un patrimonio mobiliare (e conti correnti o simili) del nucleo familiare, al momento della domanda, pari o superiore ad € 5.000,00.

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2

Il contributo teorico erogabile destinato a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, è fino ad un massimo del 40% dell'importo di ogni mensilità arretrata (fino ad un massimo di tre mensilità arretrate per il periodo marzo – giugno 2020) del contratto di locazione per l'anno 2020.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00 (corrispondente al 40% di tre mensilità di un canone locativo mensile di € 250,00)

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 840,00 (corrispondente al 40% di tre mensilità di un canone locativo mensile di € 700,00).

Il contributo sarà versato, preferibilmente, ai locatori. Il richiedente dovrà indicare nell'apposito spazio presente sulla modulistica l'IBAN dove versa il canone.

ARTICOLO 3

a) I termini di apertura del bando decorrono dal giorno 29/06/2020 al 20/07/2020 per complessivi 20 giorni consecutivi. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 luglio 2020;

b) le domande devono essere redatte sull'apposito modulo prestampato, pubblicato e scaricabile dal sito del Comune di Bordighera (in subordine da ritirarsi presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bordighera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00) e devono essere riconsegnate, in originale e debitamente compilate e sottoscritte:

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo bordighera@legalmail.it;
- per Posta Elettronica all'indirizzo e-mail protocollo@bordighera.it per tutto il periodo di apertura del Bando;
- presso l'Ufficio Protocollo;

c) la documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda è la seguente:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- copia del documento di identità in corso di validità (N.B.: il D.L. n. 18/2020 prevede la proroga al 31 agosto della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza);
- copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);

- dichiarazione, in originale, debitamente datata e sottoscritta dal proprietario dell'alloggio attestante la mancata riscossione dell'affitto di cui trattasi per i mesi compresi nel periodo marzo – giugno 2020 (con allegato copia del documento di identità in corso di validità del proprietario dichiarante);

d) non saranno accettate richieste pervenute oltre tali termini, né saranno accettate richieste prive degli allegati indicati nel bando o sprovviste della sottoscrizione;

e) ogni altra irregolarità/carenza potrà essere sanata tramite richiesta di integrazioni del Responsabile Unico del Procedimento entro il termine da questi fissato;

f) le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci;

g) ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, l'Amministrazione comunale effettua controlli, anche a campione;

h) il Comune di Bordighera approverà l'elenco dei richiedenti ammessi al contributo e l'entità del contributo spettante (finalizzato anche all'invio alla Regione Liguria per l'apposito monitoraggio);

i) nel caso in cui il fondo messo a disposizione non fosse sufficiente a soddisfare tutto il fabbisogno si procederà, alla riduzione proporzionale dei contributi ammessi.

Per ogni ulteriore informazione potrà essere contattato il numero telefonico: 0184 – 272466.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Dott.ssa Francesca Ansaldo